

Deliberazione della Giunta Regionale 24 ottobre 2019, n. 2-413

Regolamento regionale n. 14/R del 4.10.2011, art. 7, comma 1, lettera b). Disposizioni, a parziale modifica della DGR n. 45-8099 del 14 dicembre 2018, sui termini finali per il pagamento della quota minima da corrispondersi da parte degli assegnatari degli alloggi di edilizia sociale per gli anni 2018 e 2019.

A relazione dell'Assessore Caucino:

Premesso che la Giunta regionale, con deliberazione n. 45-8099 del 14 dicembre 2018, ha stabilito la quota dovuta dagli assegnatari degli alloggi di edilizia sociale ai fini del riconoscimento della condizione di morosità incolpevole, di cui all'articolo 7 del Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011, individuando quali termini perentori per il pagamento di detta quota il 1° aprile 2019 per la quota relativa all'anno 2018 e il 31 dicembre 2019 per la quota relativa all'anno 2019;

dato atto che il Settore Politiche di welfare abitativo:

- con nota prot. n. 32122 del 9 luglio 2019, ha chiesto alle Agenzie Territoriali per la Casa del Piemonte di fornire, in relazione all'esercizio 2018, un elenco degli assegnatari che, con ISEE inferiore al limite di accesso al fondo sociale, non hanno corrisposto la quota minima nel termine previsto, con l'indicazione della quota minima dovuta e dei pagamenti effettivamente effettuati;
- dai dati forniti dalle ATC (ATC Nord con nota prot. n. 23628 del 23.7.2019, ATC Sud con nota prot. n. 19447 del 18.7.2019 e ATC Centrale con nota prot. n. 45899 del 9.9.2019) ha evinto che sussistono circa 3800 assegnatari che, con ISEE inferiore al limite di accesso al fondo sociale, non hanno raggiunto il pagamento della quota minima nel termine prefissato e che per alcuni di questi risultano mancati pagamenti anche per cifre di modesta entità;
- dai suddetti dati ha, altresì, evinto che le situazioni di mancato pagamento dell'intera quota minima sono state conseguenti anche al disallineamento tra il termine per il pagamento della quota stessa e il termine per la presentazione della documentazione ai fini dell'accesso al fondo sociale, di cui all'articolo 2 del Regolamento regionale n. 15/R del 4 ottobre 2011;

richiamato che il mancato pagamento della quota comporta per gli assegnatari l'impossibilità di beneficiare della condizione di morosi incolpevoli e può generare l'avvio nei loro confronti di procedimenti di decadenza dall'assegnazione, con evidenti ricadute anche sul piano sociale;

ritenuto, pertanto, opportuno, a parziale modifica della DGR n. 45-8099 del 14 dicembre 2018, disporre di:

- prorogare al 31 dicembre 2019 il termine per il versamento delle differenze di quota per i suddetti assegnatari che non hanno ancora provveduto all'intero pagamento della quota minima per l'esercizio 2018;
- indicare nel 30 aprile 2020 il nuovo termine per il pagamento della quota minima per l'esercizio 2019, al fine di allinearla con il termine ultimo per la presentazione della documentazione ai fini dell'accesso al fondo sociale, come stabilito dall'art. 2 del Regolamento 4 ottobre 2011, n. 15/R;

informata, con nota dell'Assessore alle Politiche della Famiglia prot. n. 58 del 16 ottobre 2019, la competente Commissione consiliare, ai sensi del sopra citato articolo 7, comma 2, del Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

la Giunta regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

1) di stabilire, a parziale modifica della DGR n. 45-8099 del 14 dicembre 2018:

- di prorogare al 31 dicembre 2019 il termine entro il quale gli assegnatari degli alloggi di edilizia sociale, che, come individuati in premessa, non hanno ancora provveduto alla corresponsione dell'intera quota dovuta, ai sensi della suddetta DGR n. 45-8099 del 14 dicembre 2018, per l'anno 2018, possono procedere al versamento di quanto ancora dovuto, ai fini del riconoscimento della condizione di morosità incolpevole, di cui all'articolo 7 del Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011;

- di indicare nel 30 aprile 2020 il nuovo termine per il pagamento della quota minima per l'esercizio 2019, al fine di allinearla con il termine ultimo per la presentazione della documentazione ai fini dell'accesso al fondo sociale, come stabilito dall'art. 2 del Regolamento 4 ottobre 2011, n. 15/R;

2) di disporre che gli enti gestori di patrimonio di edilizia sociale informino con urgenza e in modo capillare i relativi assegnatari di quanto disposto al punto 1 del presente provvedimento;

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)